DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

relativa all'attuazione in Italia (regione Toscana) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972 e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(77/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1] modificata dalla direttiva 76/837/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [3], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [4], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [5], in particolare l'articolo 13;

considerando che il 7 giugno 1977, il governo italiano ha notificato la legge n. 14/77 del 26 aprile 1977 della regione Toscana « Norme per l'attuazione delle direttive delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 »;

considerando che, a norma del combinato disposto degli articoli 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge della regione Toscana, se le regolamentazioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 [6] e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 [7], rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge comunicata soddisfi alle condizioni di cui al titolo I della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che gli articoli da 1 a 38 e da 44 a 45 della succitata legge rispondono ai presupposti ed alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE; che la Commissione parte dal presupposto che l'articolo 11, paragrafo 3, si applica soltanto in collegamento con la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, seconda frase;

considerando che non è ancora possibile constatare se gli articoli da 39 a 43 della legge soddisfino alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE poiché le disposizioni non lasciano sufficientemente apparire se sono stati presi in considerazione i principi menzionati nella decisione 76/964/CEE della Commissione;

considerando che gli articoli da 46 a 66 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE e che gli articoli da 67 a 78 soddisfano alle condizioni e alla finalità della direttiva 72/161/CEE;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto degli articoli da 1 a 38 e da 46 a 79 della legge n. 14/77 del 26 aprile 1977 della regione Toscana, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
[3] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
[4] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
[5] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[6] GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
[7] GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH